

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
STATALE

"GIOVANNI VERGA"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
Secondaria di II grado Istituto Tecnico indirizzo
turismo, indirizzo AFM, Servizi per l'agricoltura e lo
sviluppo rurale

Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI (CT)



a. s. 2021/2022

Circolare n. 140

IST. OMNICOM. - "G. VERGA" - VIZZINI
Prot. 0000827 del 31/01/2022
I-1 (Uscita)

Ai genitori degli alunni e degli studenti della
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado

Ai docenti della
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado

e p. c. Al D.S.G.A.

Oggetto: riammissione in classe a seguito sospensione attività didattiche in presenza ai sensi dell'art. 30 c. 1 del D.L. 4/2022

Si informano i genitori e gli studenti, della Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo Grado, gli studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado e tutti i docenti che l'art. 30 c. 1 del D.L. 4/2022 dispone quanto segue:

Art. 30.

Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola

1. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) , numero 2), primo periodo, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) , b) , numero 2), e c) , numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7 -bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.

Pertanto, dalla lettura dei diversi riferimenti normativi riportati dal suddetto art. 30 c. 1, si deduce che questi è riferito:

- agli alunni della **scuola dell'infanzia** che rientrino **dopo 10 giorni di sospensione** delle

attività didattiche in presenza a seguito di individuazione di **un caso di positività** all'interno della classe;

- agli alunni della **scuola primaria** che rientrino **dopo 10 giorni di sospensione** delle attività didattiche in presenza a seguito di individuazione di **due casi di positività** all'interno della classe;
- agli alunni della **scuola secondaria di I e II grado** che rientrino **dopo 10 giorni di sospensione** delle attività didattiche in presenza a seguito di individuazione di **tre casi di positività** all'interno della classe;
- agli alunni della **scuola secondaria di I e II grado** che decidano, previa constatazione dei requisiti di legge (completamento ciclo di vaccinazione primario o guarigione da meno di 120 giorni, somministrazione di dose booster), di **svolgere l'attività didattica in presenza** a seguito di individuazione di **due casi di positività** all'interno della classe;
- agli alunni e studenti in **autosorveglianza**.

Lo stesso articolo, sostiene che *“La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza [...] e la riammissione in classe, [...] senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19”* e che *“L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.”*.

Pertanto, la **suddetta riammissione in assenza di tampone è consentita solo tramite possesso ed esibizione di certificazione verde da controllare tramite apposita app “Verifica C19”**.

Ne consegue, che, in assenza di certificazione verde, per i suddetti alunni dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, l'ammissione è di fatto consentita tramite tampone eseguito nelle strutture abilitate al rilascio di idonea certificazione sanitaria, che, sembra utile ricordare, per la scuola Primaria e Secondaria di Primo e Secondo Grado, è gratuito a seguito di prescrizione medica.

Non siamo a conoscenza del fatto che la suddetta app sia stata ad oggi adeguata al disposto normativo di cui all'art. 30 c. 1 del D.L. 4/2021. Inoltre, i controlli della suddetta app, volti a comprendere se un eventuale rifiuto dipenda da un non avvenuto adeguamento dell'app ufficiale di verifica o da altro problema, potrebbe causare ritardi per la riammissione in classe. Ci scusiamo sin da ora per il possibile verificarsi di tali disguidi.

Ricordiamo, ancora, che la **riammissione in classe tramite certificato medico** del MMG/PLS è **comunque sempre possibile** e che il disposto del suddetto D. L. 4/2021 non abolisce tale possibilità, in particolare in questo momento di transizione tra le disposizioni previste dalla precedente circolare interministeriale n. 11/2022 e la prossima circolare che non risulta, ad oggi, essere stata emessa. Infatti è sempre possibile per il medico, *nel redigere certificazioni [...] valutare e attestare [...] i dati clinici che abbia direttamente constatato*.

In questo difficile momento di transizione, voglio ancora cogliere l'occasione per ringraziare per la faticosa collaborazione, le famiglie, gli studenti, e i medici operanti nel territorio, che siamo sicuri non verrà meno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Picone)

